ALLEGATOA alla Dgr n. 2152 del 25 novembre 2013

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE DEL VENETO (c.f. 80007580279), con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, legalmente rappresentata dal Segretario Regionale per la Sanità, Dr. Domenico Mantoan, *giusta* deliberazione di conferimento incarico della Giunta n. 163 del 31 agosto 2010

E

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, di seguito denominato Istituto o IZSVe, (c.f. 00206200289), con sede legale a Legnaro (PD) in Viale dell'Università n. 10, legalmente rappresentato dal Direttore generale *pro-tempore*, ……., *giusta* deliberazione di conferimento incarico della Giunta n. …….. del ……..

PREMESSO CHE

- il Piano Socio Sanitario Regionale 1989-1991, approvato con Legge Regionale n. 21 del 20 luglio 1989 ha previsto, nell'ambito delle iniziative tese al potenziamento della sanità pubblica veterinaria regionale, la costituzione, presso l'IZSVe, di un centro di epidemiologia veterinaria quale strumento operativo della Regione per lo studio ed il coordinamento dell'attività di sorveglianza epidemiologica per la pianificazione e verifica delle attività veterinarie;

- con DGR n. 3731 del 22 giugno 1990, presso l'IZSVe, di cui costituisce gestione speciale, è stato costituito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), successivamente meglio definito con DGR n. 268 del 9 febbraio 2010 ed intitolato "Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria *'Giovanni Vincenzi'"*;

- con DGR n. 2837 del 17 maggio 1991, successivamente modificata con DGR n. 1502 del 6 aprile 1994, è stato approvato lo schema di atto convenzionale di disciplina dei rapporti tra il CREV e l`IZSVe;

- con atti successivi, per la gestione dei premi della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ed il controllo delle epizoozie per la sicurezza alimentare, la Regione del Veneto ha istituito presso il CREV l'anagrafe zootecnica regionale degli allevamenti e degli insediamenti produttivi, giusta DGR n. 2226 del 9 agosto 2002, mentre, con DGR n. 887 del 6 aprile 2004, per dare attuazione all'Accordo Stato-Regioni di cui al DPCM del 28 febbraio 2003 in tema di "Recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", ha provveduto ad istituire l'anagrafe canina regionale;

- in considerazione dell'esperienza maturata dal Centro, attesa l'opportunità di procedere alla revisione dell'atto convenzionale per una migliore definizione delle aree di intervento e la fissazione delle rispettive competenze e responsabilità, come anche indicato dalla DGR n. 2560 del 29 dicembre 2011;

TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto o IZSVe, per la conduzione del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto dedicato a *"Giovanni Vincenzi"*, di seguito abbreviato con l'acronimo CREV.

Art. 2
Finalità del CREV

Il CREV è uno strumento operativo della Regione del Veneto nelle attività di studio, organizzazione e coordinamento della sorveglianza epidemiologica nel territorio regionale, per la pianificazione e la verifica delle azioni di prevenzione e controllo nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute umana ed animale e del benessere animale.

Art. 3
Sede e organizzazione del Centro

Il CREV é ubicato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in Viale dell'Università n. l0, nel Comune di Legnaro (PD).
Le parti convengono che l'individuazione di una diversa allocazione del Centro potrà essere disposta con deliberazione regionale.

Art. 4
Obblighi dell'IZSVe

L'Istituto, in dipendenza della sottoscrizione del presente atto, si obbliga a:
l. mettere a disposizione in via esclusiva personale dedicato, come da tabella riportata nel presente atto convenzionale, oltre alle attrezzature necessarie, utilizzando i finanziamenti erogati dalla Regione del Veneto;
2. attuare una gestione contabile separata, provvedendo a rendicontare annualmente alla Regione del Veneto le spese sostenute, con apposita relazione a firma del Direttore Generale *pro tempore* dell'Istituto;
3. garantire il funzionamento gestionale del CREV.

Art. 5
Programmi e progetti del CREV

Il CREV é chiamato ad assicurare l'attuazione dei programmi di attività, annuali e pluriennali, oltre che di progetti, proposti dall'Unità di Progetto Veterinaria sentito il Comitato di indirizzo, ed approvati con delibera della Giunta Regionale.

Art. 6
Attività del CREV

Le attività del CREV sono le seguenti:

- la costituzione, l'aggiornamento e la gestione del sistema informativo regionale dei Servizi Veterinari e dei Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
- la gestione e l'aggiornamento dei sistemi informativi di interesse veterinario;
- l'attivazione dei piani di sorveglianza epidemiologica sia nell'ambito della sanità animale, dell'igiene zootecnica, del rapporto uomo/animale/ambiente, che nel settore della sicurezza alimentare, con acquisizione di dati di tipo anagrafico, geografico, commerciale e sociale per una mappatura regionale coerente con il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR), in particolare per:

  1) la tutela della salute pubblica per quanto attiene le malattie trasmissibili dagli animali all'uomo e la sicurezza degli alimenti;
  2) la difesa degli allevamenti dalle malattie trasmissibili, con particolare riferimento alle infezioni di cui alla lista redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);
  3) la prevenzione e il controllo delle malattie emergenti e delle emergenze epidemiche;

il CREV si impegna a gestire quanto sopra descritto in raccordo con il Servizio Sistema Informatico SSR; a quest'ultimo resta assegnata la gestione dei contratti con i fornitori IT e la gestione tecnologica delle banche dati.
Il CREV, subordinatamente all'approvazione regionale ed a titolo oneroso – per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali – potrà fornire prestazioni o svolgere attività in favore degli enti cogerenti, la Regione del Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano o di soggetti terzi, pubblici o privati.

Art. 7
Coordinatore scientifico

Il coordinamento scientifico del CREV viene esercitato, a titolo gratuito, dal direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Il Coordinatore ogni anno definisce il programma del Centro, quantificando le spese con modalità analitiche e lo sottopone alla valutazione del Comitato di Indirizzo.
Il Coordinatore, inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone la relazione dell'attività svolta e verifica la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'anno precedente, predisposta dall'Istituto.
Il Coordinatore, infine, trasmette il programma annuale di attività e la rendicontazione delle spese sostenute alla Giunta della Regione del Veneto.

Art. 8
Comitato di Indirizzo del CREV

Il Coordinatore del CREV è coadiuvato, sotto il profilo scientifico, da un Comitato di Indirizzo così composto:
- n. 2 dirigenti regionali;
- n. 1 esperto in epidemiologia veterinaria;
- n. 3 direttori dei Servizi Territoriali delle Aziende ULSS, di cui 1 SIAN e 2 Servizi Veterinari.

Il Comitato di Indirizzo, che ha natura consultiva, esamina ed esprime parere sulla proposta di piano annuale di attività, predisposta dal Coordinatore del CREV e formula proposte in ordine al funzionamento del CREV.
Il Comitato di Indirizzo viene nominato con Decreto del Segretario regionale per la Sanità, dura in carica due anni e viene convocato dal Coordinatore del CREV; le funzioni di segreteria sono assolte dal personale del CREV.

Art. 9
Personale del CREV

La dotazione organica di massima del CREV viene fissata come di seguito indicato:
- n. 2 dirigenti veterinari;
- n. 1 collaboratore tecnico professionale, categoria D;
- n. 1 assistente tecnico, categoria C;
- n. 1 assistente amministrativo, categoria C;
- n. 1 coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo determinato.

Sulla base dei finanziamenti disponibili e delle necessità operative, l'Istituto inoltre, potrà assegnare, con fondi propri, borse di studio o concludere altre tipologie di contratto per le attività del CREV che risultino rivestire comune interesse con le attività o finalità istitutive dell'ISZVe.
La Regione del Veneto potrà, altresì, autorizzare eventuali comandi di personale dalle Aziende ULSS all`Istituto per l'impiego presso il CREV.
Eventuali modifiche alla dotazione potranno essere disposte con decreto del Segretario regionale per la Sanità, su proposta del Coordinatore.

Art. 10
Finanziamento CREV

Per lo svolgimento delle attività del CREV, la Regione del Veneto, sulla base del preventivo esame del piano di attività di cui all'art. 5 della presente convenzione, definisce con propria delibera, annualmente, le somme da assegnare all'Istituto per la realizzazione delle stesse.
Nel caso in cui il CREV non provveda agli adempimenti previsti dalla presente Convenzione nei termini stabiliti, la Regione del Veneto può sospendere l'erogazione del finanziamento e qualora ritenuto, risolvere la Convenzione con l'Istituto, fermo il ristoro delle attività effettivamente svolte.

Art. 11
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione riportata in calce all'atto originale e potrà essere prorogata annualmente, salvo disdetta, da comunicare formalmente almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 12
Proprietà dei dati, dei risultati o delle opere dell'ingegno

La proprietà dei dati, degli esiti degli studi scientifici, delle opere dell'ingegno e delle metodologie sviluppate dal CREV nell'ambito del piano di attività, resta in esclusiva titolarità della Regione del Veneto, salvo norme di legge specifiche.
Qualsiasi documento o prodotto inerente l'attività oggetto della presente convenzione deve contenere l'indicazione della titolarità in capo alla Regione del Veneto.
Eventuali beni acquisiti con i finanziamenti in oggetto inseriti a patrimonio dell'IZSVe saranno resi disponibili all'occorrenza alla Regione.

Art. 13
Banche dati

L'Istituto, in relazione alle banche dati riconducibili a qualsiasi titolo al CREV, custodite e/o gestite e aggiornate dallo stesso, dichiara di essere dotato di un opportuno sistema di gestione della sicurezza, sotto il profilo logico, fisico ed organizzativo, che garantisce la salvaguardia delle informazioni.
L`Istituto si vincola, inoltre, ad operare periodici salvataggi dei dati ed a rendere gli stessi nella disponibilità immediata delle strutture regionali, a semplice richiesta formulata con congruo anticipo.
Annualmente e comunque, alla conclusione della convenzione, l`Istituto si impegna a consegnare alla Regione del Veneto, su idoneo supporto e linguaggio informatico che ne consenta l'elaborazione ed il raffronto, tutti i dati raccolti in nome e per conto del CREV.

Art. 14
Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente accordo cesseranno di avere effetto, per i rapporti futuri, i precedenti atti convenzionali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 15
Registrazione

La presente convenzione, redatta in triplice originale, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986 con spese a carico del richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto.

Venezia, lì _____

Il Direttore generale *pro tempore* dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Regione del Veneto Il Segretario regionale per la Sanità
_____	_____